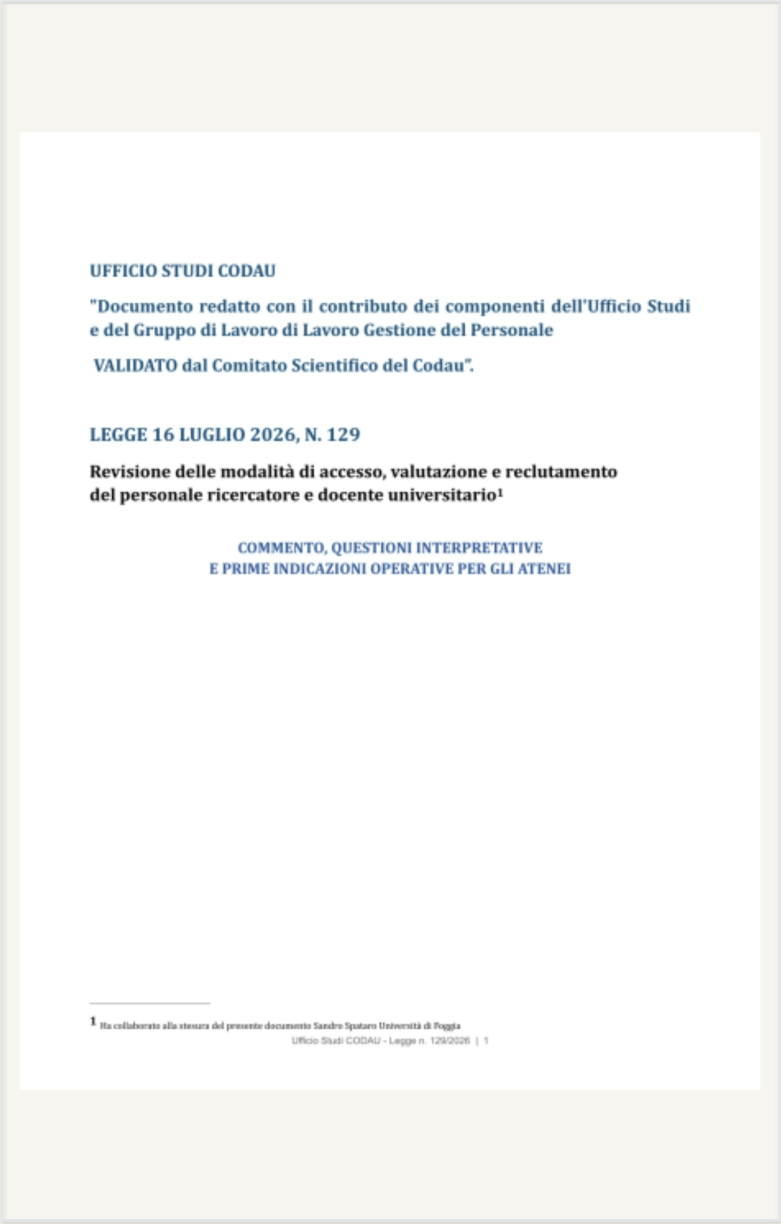
LEGGE 16 LUGLIO 2026, N. 129

Le novità della riforma sul reclutamento universitario

Sintesi per spiegare impatti, snodi applicativi e prime azioni per gli Atenei

Da Commento CODAU - Ufficio Studi



UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e del Gruppo di Lavoro di Lavoro Gestione del Personale

VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

LEGGE 16 LUGLIO 2026, N. 129

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario[1]

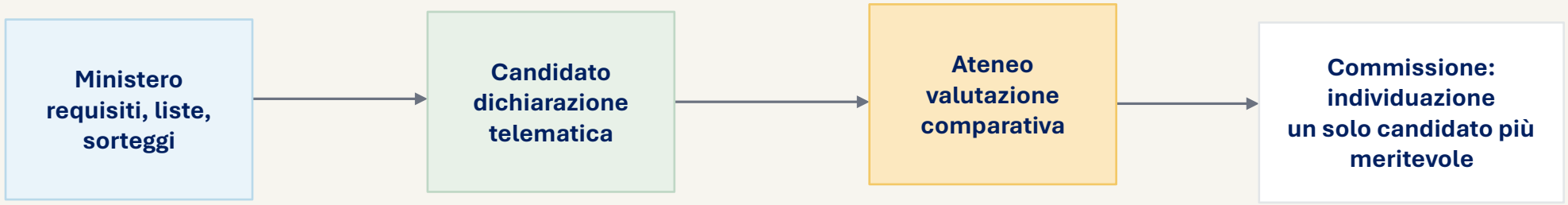
COMMENTO, QUESTIONI INTERPRETATIVE
E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ATENEI

[1] Ha collaborato alla stesura del presente documento Sandro Spataro Università di Foggia

Ufficio Studi CODAU - Legge n. 129/2026 | 1

La riforma in una frase (art. 1 della L. n. 129/2026)

Dal titolo nazionale abilitante a requisiti nazionali di accesso + valutazione locale più intensa.



- ASN sostituita dai nuovi requisiti di cui all'art. 16, con permanenza di effetti transitori per le ASN già conseguite;
- Soglie nazionali differenziate per fascia e GSD;
- Sorteggio dei commissari esterni;
- Procedure locali con prova didattica e discussione pubblicazioni.

La riforma in una frase (art. 1 della L. n. 129/2026)

CONTENUTO MINIMO DEI REQUISITI DI ACCESSO AI RUOLI UNIVERSITARI

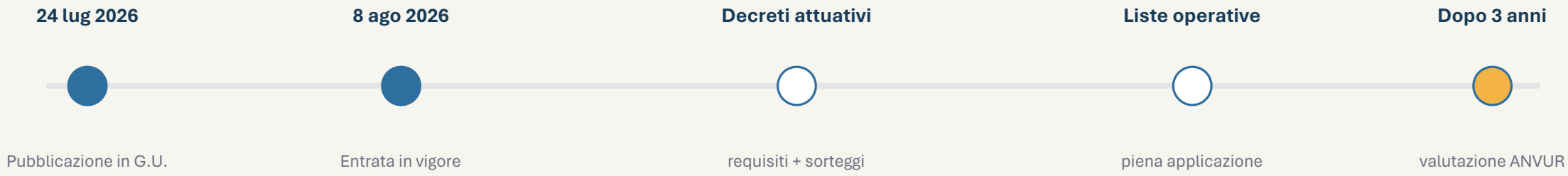
Il decreto attuativo dovrà considerare:

- **l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero;**
- **la titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti competitivi nazionali, europei e internazionali;**
- **indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.**

La norma lascia aperto il rapporto tra soglie quantitative ed elementi qualitativi: il decreto attuativo dovrà rendere i requisiti sufficientemente determinati, verificabili e coerenti con le differenze tra aree.

Quando si applica davvero? (art. 3 della L. n. 129/2026)

La data formale non coincide con lo switch operativo → Finché non sono definiti requisiti e modalità/lista delle commissioni, resta il regime precedente.
L'applicazione delle principali innovazioni risulta subordinata all'adozione dei decreti ministeriali e all'attivazione dei relativi strumenti operativi.



Bandi già pubblicati all'8 agosto: disciplina precedente per tutta la procedura

Bandi dopo piena operatività: nuova disciplina completa

Bandi pubblicati dopo l'8 Agosto ma prima dei decreti attuativi: disciplina precedente per tutta la procedura

Nuovo accesso ai ruoli: nuovo art. 16 L. n. 240/2010, come riformato dall'art. 1 della L. n. 129/2026

PRIMA

ASN individuale per fascia e settore

A REGIME

Requisiti ministeriali di produttività e qualificazione
(definiti con decreto ministeriale, su proposta ANVUR e sentito il CUN, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 196/2026)

Differenziati per fascia + GSD

NUOVA SEQUENZA DI AMMISSIONE

1
Dichiarazione telematica da parte del candidato

2
Controllo FORMALE da parte dell'ufficio
(circa la sussistenza delle autocertificazioni rese - verifica autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000)

3
Verifica TECNICA da parte della COMMISSIONE (circa il possesso dei requisiti ministeriali indicati dal candidato nel CV)

4
Comparazione di merito per individuazione CANDIDATO PIU' MERITEVOLE

Attenzione:

- **la Commissione non può aggiungere ulteriori requisiti;**
- **la verifica delle soglie non deve trasformarsi in un autonomo giudizio scientifico;**
- **il merito si valuta nella fase comparativa;**
- **L'individuazione del candidato più meritevole comporta maggiore discrezionalità valutativa in capo alla Commissione;**

ASN già conseguite: cosa resta e cosa no: nuovo art. 16 L. n. 240/2010, come riformato dall'art. 1 della L. n. 129/2026.

ASN valida

Sostituisce *ex lege* la prova dei nuovi requisiti solo per fascia, durata e GSD corrispondente.

Non è punteggio
Non è preferenza
Non vincola la comparazione

ASN negativa

Preclusione per 12 mesi dalla domanda, per stesso settore/GSD e stessa fascia o superiore.

CONTROLLI DA TENERE SEPARATI NEI VERBALI

Validità e corrispondenza ASN → **Requisito di accesso** → **Valutazione comparativa**

Messaggio chiave: l'ASN sopravvive come scorciatoia di ammissione, non come criterio di merito.

Commissioni: liste nazionali e sorteggio (art. 1, comma 2 della L. n. 129/2026 che introduce il nuovo art. 17-bis della L. n. 240/2010 → “Liste per Commissioni Giudicatrici”)

Il baricentro si sposta su liste ministeriali biennali: l’Ateneo designa un componente, il resto viene sorteggiato.

ART. 18 - PROFESSORI

1 designato → **4 esterni sorteggiati**

5 membri ordinari; nei GSD < 40 sorteggiabili: 3 membri (1 + 2).

ART. 24 , comma 2 – RICERCATORI

1 designato → **2 esterni sorteggiati**

3 membri; almeno 2 ordinari; tutti con requisiti ex art. 16.

Liste biennali per GSD e fascia

Curriculum pubblicato

Esclusioni + controlli

(no prof. straordinari t.d., no prof. collocati in aspettativa obbligatoria, non prof. valutazione negative ex art 6 comma 7 della L. n. 240/2010, condannati in via definitiva reati PA)

Rotazione Nazionale

Composizione Commissione locale

(art. 1, comma 3 della L. n. 129/2026 che riformula l'art 18 della L. n. 240/2010)

Ai sensi del nuovo art. 18, comma 1, lett. b-bis della L. n. 240/2010:

- L'Ateneo designa n. 1 componente afferente al GSD di cui al Bando;
- I restanti n. 4 componenti esterni all'Università che ha indetto la procedura, sono sorteggiati all'interno delle liste di cui al nuovo articolo 17-bis della L. n. 240/2010, sempre all'interno del GSD di cui al bando di concorso;
- Se il bando individua uno specifico SSD, almeno n. 2 componenti devono essere afferenti al medesimo SSD;
- per le procedure relative alle chiamate di professori di II fascia, almeno n. 3 componenti devono essere professori di I fascia.

Ai sensi del nuovo art. 18, comma 1, lett. b-ter della L. n. 240/2010:

- Per i GSD con un numero di docenti inseriti nelle liste dei Commissari sorteggiabili inferiore a 40 (rif: art. 17-bis comma 4), le commissioni possono essere composte da n. 3 componenti, di quali n. 1 designato dall'Ateneo che bandisce, e n. 2 da sorteggiare con le medesime modalità previste alla lettera b-bis), numero 2), fermo restando l'esclusione dell'applicabilità del criterio di rotazione come da slide che segue;

- Per tutti i GSD con numero di docenti inseriti nelle liste dei Commissari sorteggiabili pari o superiore a 40, non possono essere sorteggiati per far parte delle Commissioni locali, i professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo GSD;

Composizione Commissione locale

(art. 1, comma 3 della L. n. 129/2026 che riformula l'art 18 della L. n. 240/2010)

Al fine di garantire il criterio di Rotazione a livello Nazionale →
Non può essere incluso nel sorteggio chi è stato in commissione per il medesimo GSD nell'anno precedente alla data di pubblicazione del Bando.

Sono esclusi dalla rotazione coloro che sono inseriti in una lista di Commissari sorteggiabili GSD inferiore a 40 unità (rif. Art. 18, comma 1, lettera b-ter n. 2, in relazione all'art. 17-bis, comma 4 della L. n. 240/2020)

La procedura locale diventa più comparativa

1	2	3	4	5	6
Profilo	**Domanda**	**Prodotti**	**Discussione**	**Prova**	**Esito**
GSD, SSD o ambiti tematici coerenti	curriculum standard	**Minimo 10- massimo 15 pubblicazioni**	pubblicazioni + didattica	didattica su tema	un candidato più meritevole

Rischio da gestire: profili “sartoriali”, motivazione comparativa e tracciabilità dei criteri.

Da disciplinare nei regolamenti: preavviso, durata, lingua, pubblicità, peso della prova e verbalizzazione, terza missione come elemento di valutazione, fattore moltiplicativo/punteggio maggiore per didattica innovativa.

La procedura locale diventa più comparativa

Definizione del profilo e ambiti tematici

Il bando è riferito al GSD e può individuare un profilo mediante uno o più SSD oppure specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del GSD, **coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca della programmazione strategica**. Per l'area medica possono **rilevare specifiche esigenze clinico-assistenziali.**

La possibilità di ricorrere ad ambiti tematici amplia la capacità dell'ateneo di raccordare il reclutamento alla programmazione, ma non legittima profili descritti in modo personalizzato, prevenendo il configurarsi di bandi c.d. "sartoriali".

La delibera dipartimentale di richiesta attivazione dovrebbe riportare il testo della declaratoria, il collegamento con gli obiettivi strategici e la motivazione della proporzionalità e non discriminazione del profilo.

Curriculum standard

La domanda deve essere accompagnata da un curriculum redatto secondo il formulario standard definito dal decreto sui requisiti. **L'uniformità del formato può migliorare comparabilità e trasparenza, ma richiederà l'allineamento dei portali di ateneo e la revisione dei modelli di bando.**

Ricercatori a tempo determinato: allineamento all'art. 18

Per i ricercatori, la riforma replica la logica del reclutamento dei professori: GSD, curriculum standard, commissione a prevalenza esterna, pubblicazioni, prova didattica e candidato più meritevole.

Procedura di reclutamento RTD	Tenure track - comma 5	Transitorio - comma 6
3 commissari: 1 designato + 2 esterni sorteggiati Almeno 2 ordinari Possesso requisiti ex art. 16	ASN sostituita dai requisiti ex art. 16 ASN valida assolve il requisito Valutazione di didattica, ricerca e terza missione resta necessaria	Partecipazione dei titolari ASN nei limiti temporali e soggettivi della disciplina speciale.

Punti da attenzionare:

1) per l'art. 24 il commento segnala prudenza sulla verifica sostanziale dei requisiti;

2) Dubbio sull'applicabilità della riforma alle procedure di tenure track (con particolare riferimento al n. di componenti della commissione → la norma non esplicita se ci sono deroghe per le tenure track, lasciando intendere che anche per tali procedure le commissioni debbano essere composte da 5 membri → possible problematica per procedure in corso.

Apertura e mobilità: quota esterni al 25% - previsione già applicabile in sede di programmazione

Quota esterni
20% → 25%

Nel calcolo entrano anche i trasferimenti consensuali ex art. 7, comma 3-bis nonchè i docenti di cui all'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 (NB: l'Ateneo è in attesa di risposta da parte del Ministero in merito al quesito circa la computabilità all'interno della medesima quota delle convenzioni attuate anche con Ricercatori t.d.)

TRASFERIMENTO CONSENSUALE

Ateneo A
cessazione

→

Ateneo B
assunzione

Condizioni: almeno 5 anni di servizio, assenso interessato e atenei, sostenibilità economico-finanziaria e facoltà assunzionali disponibili.

Chiamate dirette dall'estero
+ studiosi di chiara fama

Il parere sulle chiamate di chiara fama passa al CUN; incentivi estero esclusi dai meccanismi di riduzione FFO.

La cessazione presso l'Ateneo di provenienza genera risparmio utile per le successive assunzioni.
Il trasferimento e computato nella quota del 25 per cento ex art. 18, comma 4.
La norma non descrive la procedura interna: saranno necessari regolamenti o linee operative su iniziativa, istruttoria, delibere, decorrenza, trasferimento delle risorse, anzianità e coordinamento con gli obblighi didattici.

Dopo la presa di servizio: valutazione ANVUR a 3 anni

La riforma introduce una coda valutativa: non conta solo la regolarità della selezione, ma anche la qualità *ex post* del reclutamento.



IMPLICAZIONE ORGANIZZATIVA

Predisporre fin dall'assunzione un **SET** informativo verificabile e coerente con linee guida ministeriali e indicatori ANVUR.

INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO PER I RICERCATORI DI PRODURRE UNA RELAZIONE ANNUALE O COMUNQUE INTERTEMPORALE SULLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA VALUTAZIONE EX POST (RICERCA, DIDATTICA, TERZA MISSIONE) → VALUTAZIONE SULLE ATTIVITA' DA PARTE DEL DIPARTIMENTO, IN PARTICOLARE DAI DOCENTI DI RIFERIMENTO DEL SSD.

Cosa devono fare ora gli uffici

1
Regolamenti e bandi

Aggiornare regolamenti, modelli
Bando e format verbali
Definire regime applicabile
Dichiarazioni ASN/requisiti

2
Commissioni e prove

Sorteggi e componente di Ateneo
Prova didattica e discussione
Verbali e candidato più meritevole

3
Dati e controlli

Controlli D.P.R. 445/2000
Tabella SC-GSD-SSD
Quota esterni 25%
Dataset per ANVUR

Priorità: evitare modelli ibridi tra vecchie e nuove regole e documentare il presupposto normativo di ogni bando.

PROPOSTA PER ADOZIONE NUOVA TIPOLOGIA DI VERBALI

Rif. Giurisprudenziale: Sentenza Consiglio di Stato. Sez. VII, n. 4185 del 15.05.2025 →

«nell'ambito dei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando … ***Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito…la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione***" (v. Consiglio di Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n.5633 e giurisprudenza ivi richiamata)… ***In tal senso è il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, poiché la valutazione comparativa che la commissione è chiamata a svolgere consiste in un raffronto complessivo delle capacità e dell'attività dei vari candidati, il giudizio in questione è globale e sintetico»*** (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2022 n. 2598).

PROPOSTA DI ATENEO: adozione di fac-simile di verbali ispirati ai verbali in uso per le procedure di conferimento di INCARICHI DI RICERCA e INCARICHI POST-DOC ex artt. 22-bis e 22-ter L. n. 240/2010.
Valutazione circa il grado di attinenza e rilevanza di titoli/pubblicazioni/CV.

Questioni aperte da presidiare

Data di switch

servono solo decreti o anche liste/piattaforme operative?

Corrispondenza ASN-GSD

necessarie tabelle certe e aggiornate

Rotazione nazionale

banca dati e momento della verifica

Candidato più meritevole

graduatoria, eventuale scorrimento, rinuncia, margini del dipartimento

Prova didattica

preavviso, durata, lingua, pubblicità e peso**, introduzione nei fac-simile di Bando e verbali di un fattore moltiplicativo/punteggio maggiore per didattica innovativa**

Invarianza finanziaria

nuovi carichi senza nuovi stanziamenti

Composizione Commissione

Mancanza componente interno da designare: si può nominare direttamente un commissario Intrateneo? Possibilità di circoscrivere il sorteggio nell'ambito di una rosa individuata all'interno della Lista Commissari sorteggiabili

Takeaway finale: il nuovo sistema regge se requisiti, sorteggi, verbali e dati sono tracciabili fin dall'inizio.

Protocollo d’intesa ANAC – MUR 31.07.2026

ART. 3 (AMBITI DI COLLABORAZIONE)

- Lett. b) misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza – da considerare nell’elaborazione dei PIAO delle Università - applicabili alle procedure di reclutamento, chiamata e progressione di carriera del personale docente e ricercatore, con specifico riguardo ai **profili di rischio connessi con la nuova disciplina, anche in vista dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti dalla riforma**;

- Lett. c) avvio di un approfondimento, in una fase successiva rispetto alle attività previste alle lettere a) e b), della disciplina degli incarichi istituzionali nel sistema universitario, ai fini dell'elaborazione di un **documento d’indirizzo che contenga, nel rispetto dell’autonomia universitaria, l’indicazione di criteri generali e uniformi.**